

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA KOLBE

“ ”

Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata POLISPORTIVA KOLBE, in cui confluiscono l'Associazione Calcio Kolbe, la Società Pallacanestro Kolbe Milano e la Società Kolbe Volley Milano, da anni costituite per la cura pastorale dei giovani della Parrocchia B.V. Immacolata e S. Antonio. Sarà pertanto cura particolare dell'Associazione privilegiare l'inserimento dei ragazzi della Parrocchia.

L'Associazione ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono: Giallo - Bleu.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia B.V. Immacolata e S. Antonio e aderirà a CSI, FIP e FIPAV e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il CSI, FIP, FIPAV.

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 3

Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal CSI, FIP, FIPAV e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.

Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

Art. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, FIP e FIPAV, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II I SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. I soci sono tenuti a tesserarsi al CSI, FIP e FIPAV e agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

I soci si distinguono in:

- a) atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) non atleti, coloro che partecipano con un loro ruolo specifico allo svolgimento delle attività sportive.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione ha durata pari all'anno sociale in corso.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci esercitano il diritto di voto nell'Assemblea e possono far parte degli organismi associativi.

Art. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI, FIP e FIPAV e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Medesima prestazione gratuita deve essere fornita dagli eventuali tecnici non soci.

Art. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI, FIP e FIPAV.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, i Revisori dei conti.

Titolo III **L'ASSEMBLEA**

Art. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo (redatti nelle componenti patrimoniali, economiche e finanziarie) e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci (da ritirare con firma nel luogo designato) e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Detta convocazione non potrà avvenire nei mesi di luglio e agosto, salvo il verificarsi di eventi eccezionali.

Art. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. I nuovi soci devono risultare iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto nelle assemblee può essere espresso da uno dei genitori.

Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 4.

Art. 16

L'Assemblea dei soci:

- approva annualmente i rendiconti consuntivo e preventivo;
- elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre, e i Revisori dei conti;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva;
- approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da

persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella bacheca della Polisportiva.

Titolo IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un massimo di 15 membri nominati tra i soci. Tutti i componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Unica eccezione è rappresentata dal Direttore dell'Oratorio che è inserito di diritto nel Consiglio direttivo allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Art. 18

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia B.V. Immacolata e S. Antonio, o il Vicario parrocchiale o il direttore dell'oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;
- c) redigere i rendiconti consuntivo e preventivo;
- d) redigere l'eventuale regolamento interno;
- e) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per argomenti di particolare rilevanza il Presidente può decidere il ricorso alla votazione a scrutinio segreto.

Art. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi. Risulterà eletto il nominativo che, alla prima o alla seconda votazione, raggiungerà i due terzi dei suffragi. Dalla terza votazione in poi sarà necessaria la maggioranza assoluta (quindi otto voti su quindici). Qualora tale maggioranza assoluta non venisse raggiunta entro la decima votazione, nell'arco di tre mesi, il Consiglio riconvocherà l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Non si potranno fare più di quattro votazioni per ciascuna seduta.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Nell'ambito del Consiglio direttivo dovranno essere eletti un Vice Presidente, il Segretario e un Tesoriere, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 20

Ciascuna delle tre discipline sportive è rappresentata nel Consiglio direttivo da almeno tre membri eletti a maggioranza dall'Assemblea dei soci. I rimanenti consiglieri (in numero di cinque) vengono eletti ripartendoli in modo proporzionale al numero complessivo degli atleti tesserati iscritti per l'anno in corso per ciascuna delle tre discipline della Polisportiva.

Ogni disciplina sportiva ha facoltà di presentare per il Consiglio direttivo una lista con un numero di candidati superiore a tre. Vengono eletti i primi tre membri presentati da ogni disciplina che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Per l'indicazione dei successivi membri risultano eletti i candidati successivi per lista che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Ogni elettore ha diritto di esprimere tre preferenze. Le votazioni sono a scrutinio segreto.

I membri del Consiglio direttivo decadono qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla loro sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, rappresentanti comunque della stessa disciplina sportiva, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quindici giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le delibere del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo V **REVISORI DEI CONTI**

Art. 22

I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi e dovranno essere scelti avuto riguardo alla loro competenza.

Ogni disciplina presenta una lista di almeno due candidati. L'elezione avviene a scrutinio segreto e risulteranno eletti i nominativi, uno per ciascuna delle discipline sportive, che avranno riportato il numero maggiore di preferenze.

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai rendiconti consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Titolo VI **IL PATRIMONIO**

Art. 23

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e di iscrizione versate dai soci,
- eventuali contributi di privati o di enti pubblici,
- eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 24

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre i rendiconti consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 ottobre. I rendiconti dovranno essere depositati presso la Segreteria, dove potranno essere liberamente visionati dai soci nei dieci giorni precedenti la riunione dell'Assemblea.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario del Consiglio secondo le direttive del Consiglio direttivo.

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, quarto comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII **NORME TRANSITORIE**

Art. 26

Il primo Consiglio direttivo, nominato dai soci fondatori, dura in carica fino al 30 giugno 2006, con il Presidente nominato dal Parroco nella persona di Giuliano Peri, data entro cui verranno effettuate le prime elezioni che forniranno i nominativi dei membri del Consiglio direttivo e quelli dei Revisori dei conti.

Titolo VIII **NORME FINALI**

Art. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI, FIP e FIPAV e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Il presente Statuto, al momento in cui entra in vigore, sostituisce e annulla ogni altro precedente statuto di questa Associazione.

Milano, 6 luglio 2004